



Allegato "A" all'atto di raccolta n. 23450

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE
CARITAS San Benedetto del Tronto ETS"**

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE CARITAS San Benedetto del Tronto ETS", ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e del codice civile.

La fondazione potrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

La fondazione ha sede legale nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), **all'indirizzo che di volta in volta risulterà dal RUNTS.**

Spetta al Consiglio di Amministrazione, previo consenso del Vescovo diocesano, deliberare l'eventuale trasferimento della sede che, se eseguito nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, fermi restando gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Principi e valori

I principi e i valori sono ispirati ad una delle dimensioni costitutive della missione della Chiesa nonché espressione irrinunciabile della sua stessa essenza, che è la diaconia della carità. Sono, quindi, in piena fedeltà ed attuazione della Tradizione, del Magistero e della Dottrina Sociale della Chiesa, in particolare delle Lettere Encicliche del Pontefice Benedetto XVI, "Deus Caritas est" e "Caritas in veritate" e delle Lettere Encicliche del Pontefice Papa Francesco "Laudato sii" e "Fratelli tutti", e sono ordinati nel quadro organico normativo della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio "Intima Ecclesiae Natura" sul servizio della carità.

Articolo 3 - Scopi e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e promozione della persona umana, della salvaguardia del Creato e della pace.

La Fondazione si prefigge di operare in sintonia e in collaborazione con gli orientamenti e le strutture pastorali della Diocesi di San Benedetto del Tronto- Ripatransone-Montalto (di seguito: San Benedetto del Tronto), attuando opere caritative - assistenziali, di beneficenza in favore di persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali e familiari.

Per la realizzazione delle sue finalità di solidarietà sociale la Fondazione può svolgere una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, ed in particolare (con riferimento alle lettere di cui all'art.5 Dlgs 117/17):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, promuovendo e realizzando interventi di prevenzione e di assistenza sociale e legale. Dare sostegno e/o gestire interventi e iniziative dei centri di ascolto al fine di offrire aiuto costante e diretto alle persone in difficoltà economica, fisica e morale; favorire i rapporti dei centri di ascolto con le Istituzioni, con le Amministrazioni e con i Servizi sociali e sanitari;

b) interventi e prestazioni sanitarie, promuovendo e realizzando azioni di prevenzione e di assistenza socio-sanitaria;

c) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; costituire e/o dare sostegno ai servizi di accoglienza e di inserimento lavorativo e sociale delle persone specie senza fissa dimora, detenuti, immigrati, in stato di emergenza e di grave disagio;

e) offrire un servizio comunitario ordinato e una gestione dei diversi enti ecclesiali diocesani che prestano particolare attenzione alla diaconia della carità e così promuovere, sostenere, gestire servizi quali, ad esempio, servizi mensa, distribuzione alimenti e vestiario, servizi solidarietà, dormitori prima e seconda accoglienza, centri di ascolto, case famiglia, consultori famigliari, appartamenti sociali, centri residenziali, case di riposo per anziani, ambulatori medici e/o infermieristici;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 dlgs 117/2017. Raccolta e distribuzione di viveri (anche a domicilio), servizio mensa, empori, indumenti, mobilia, farmaci da banco;

g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) promuovere, sostenere e gestire attività di formazione,

sensibilizzazione e coordinamento degli operatori e dei volontari, anche del Servizio Civile, in tutti i settori non esclusi quelli della visita e assistenza a persone in stato di bisogno a domicilio, in ospedale o in carcere, da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche e di altri enti che perseguono finalità analoghe;

i) accompagnare gli interventi e le iniziative promosse e/o coordinate dalla Caritas Diocesana per la progettazione, l'avvio, la realizzazione e lo sviluppo delle attività di volontariato e di servizio sociale e di ogni altra iniziativa di volontariato e/o solidarietà sociale, sia a livello nazionale, sia a livello europeo che internazionale, compresa la protezione civile in caso di calamità ed emergenza;

l) promozione e/o realizzazione di ogni azione e iniziativa finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità istituzionali della Fondazione;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della difesa non armata, della salvaguardia del Creato, dell'intercultura e della mondialità.

Ai sensi dell'art. 6 Dlgs 117/2017 la Fondazione può svolgere tutte le attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, in quanto integrative, purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione intende anche collaborare con enti e istituzioni analoghi, ecclesiali e civili, nazionali ed internazionali. Inoltre, la Fondazione intende collaborare operativamente con l'Ufficio Pastorale Caritas diocesano, con le Caritas vicariali, zonali e parrocchiali in ogni iniziativa di volontariato, di raccolta fondi, di microcredito e prestiti di solidarietà sociale, e collaborare con la Protezione Civile in caso di calamità e/o di emergenze e/o di tutela della vita, della natura e dell'ambiente.

La Fondazione, in particolare, è in collegamento con la Caritas Diocesana, con Caritas Italiana e con la Delegazione Regionale Caritas.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è composto:

-dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali di denaro, beni mobili ed altre utilità impiegabili nel perseguimento delle finalità dell'ente, effettuati dai fondatori, in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente;

-dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a

qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
-dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
-dalla parte non utilizzata delle rendite patrimoniali che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
-dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici;
-dagli utili e avanzi di gestione, nonché da fondi e riserve comunque denominati, al netto delle perdite e dei disavanzi di gestione.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, con l'esclusivo fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per tali motivi è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di qualsiasi utile ed avanzo di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, nei confronti dei fondatori, eventuali lavoratori e collaboratori amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, il tutto nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

I predetti organi sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri che va da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) e precisamente da:

- il Direttore pro-tempore della Caritas Diocesana;
- il Delegato per la Pastorale.

I restanti membri saranno designati dal Vescovo di San Benedetto del Tronto anche sulla base di proposte che possono pervenire dai consiglieri uscenti.

I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I consiglieri possono essere sostituiti, anche prima della scadenza del mandato, per dimissioni, impedimento, revoca del mandato da parte del Vescovo di San Benedetto del Tronto o

per qualsiasi altro motivo. I nuovi consiglieri saranno nominati dal Vescovo di San Benedetto del Tronto, sentiti, qualora lo ritenga del caso, i consiglieri rimasti, e dureranno in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.

I membri del consiglio esprimono voto capitarario.

Il consiglio di amministrazione, sentito il Vescovo di San Benedetto del Tronto, elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Articolo 7 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri concernenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) individua gli indirizzi e le iniziative della Fondazione e ne cura la programmazione e l'attuazione;

b) adotta regolamenti;

c) approva il bilancio consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; è fatta salva l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni consentite dalla legge;

d) approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente;

e) propone la nomina del Revisore legale e ne determina il compenso, sentito il Vescovo;

f) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'autorità competente (cfr. art.14);

g) delibera tutti gli atti inerenti l'amministrazione, compresi gli incrementi patrimoniali;

h) può assumere e licenziare il personale dipendente, nonché stipulare contratti di collaborazione;

i) ha la facoltà di costituire commissioni operative e/o comitati consultivi e ogni altro organismo necessario per le attività della Fondazione ed una migliore sinergia con le associazioni di volontariato presenti nella Diocesi;

l) ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al presidente, a singoli consiglieri e/o a terzi (in questo ultimo caso a mezzo di procure speciali), stabilendone limiti e termini.

Articolo 8 - Modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo pec, ovvero qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo allo scopo, che consenta il riscontro del ricevimento, almeno otto giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima. Il Consiglio è altresì valido nel caso di presenza contestuale di tutti i membri e

dell'intero organo di controllo, ancorché non formalmente convocati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle delibere consiliari di cui agli articoli 14 e 15 dello statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, o il notaio, se necessario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni deve redigersi apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e inviato, per conoscenza, al Vescovo.

Articolo 9 -Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente è nominato in seno al Consiglio di Amministrazione dal Vescovo di San Benedetto del Tronto che, di norma, coopta il Direttore pro tempore della Caritas Diocesana e che, tuttavia, può scegliere altri eleggibili; esso dura in carica per un quinquennio e comunque non oltre il termine del mandato del consiglio di amministrazione in carica. Può essere nominato per più mandati.

Come i membri del Consiglio, anche il presidente può essere sostituito, ancor prima della scadenza del mandato, per dimissioni, impedimento, revoca del mandato da parte del Vescovo di San Benedetto del Tronto o per qualsiasi altro motivo.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione o in sua assenza o impedimento al vice presidente,

se nominato. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, pur salvaguardando la permanenza irrinunciabile degli scopi della Fondazione e delle finalità che sono state alla base della sua costituzione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- redige la relazione sulle attività della fondazione che accompagna il bilancio consuntivo annuale;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno con obbligo di sottoporlo a ratifica del Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 10 - Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato dal Vescovo di San Benedetto del Tronto ed è composto da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

Sono nominati anche due Controllori Supplenti che entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla stessa di uno o più componenti effettivi con decorrenza dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica dei primi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono essere:

- iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure
- iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- avere la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle

società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o ad Enti di fatto da questa controllati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dai relativi albi professionali.

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo corretto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

f) attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari;

h) predispone relazioni periodiche sui controlli eseguiti che diano atto degli esiti del monitoraggio svolto;

i) predispone la relazione annuale al bilancio d'esercizio da presentare al Vescovo di San Benedetto del Tronto.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio stesso.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del

Collegio dei controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto, e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non son ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

La riunione del Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11 - Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è nominato dal Vescovo di San Benedetto del Tronto o comunque approvato da quest'ultimo, su

proposta del consiglio di amministrazione, qualora siano superati i limiti previsti dalla legge o su base volontaria. Il Revisore deve essere un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

Il Revisore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Spetta al Revisore legale:

- a) verificare la correttezza della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione;
- b) controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio;
- c) predisporre la relazione che correda il bilancio consuntivo e quello preventivo e presentarla al Vescovo di San Benedetto del Tronto.

Il Revisore dei Conti ha diritto ad un emolumento per l'ufficio ricoperto, determinato dal Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del proprio mandato.

Articolo 12 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio ha inizio il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni consentite dalla legge. Gli amministratori segnaleranno nella propria relazione le particolari esigenze che hanno determinato il differimento della data di approvazione.

Il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo entro il trenta novembre dell'anno precedente.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo unitamente alle relazioni di cui ai commi precedenti debbono essere trasmessi al Vescovo di San Benedetto del Tronto entro 20 giorni dalla loro approvazione.

Articolo 13 - Utili di gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costitutivi degli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 (tre) e di quelle direttamente connesse o accessorie.

La Fondazione non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 14 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto, deliberate dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri, devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Vescovo di San Benedetto del Tronto e successivamente a quella dell'autorità competente.

Articolo 15 - Durata e scioglimento della Fondazione

La durata della fondazione è illimitata.

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- volontà del Vescovo;
- avvenuto conseguimento degli scopi statutari;
- sopravvenuta impossibilità di realizzare gli scopi.

In caso di estinzione o scioglimento, il Vescovo nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del dlgs 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, operanti in ambito analogo.

Articolo 16 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

La Fondazione si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore.

FIRMATI: Carlo Bresciani - Fernando Palestini - Vijaya Kumari - Danica Acciarri - Giovanni Croci - Paci Giuseppe - Nedo Tiburtini - Brandimarte Antonietta - Daniele Illuminati - Giulia Liboni - Ivana Vallorani - Giuseppe Toppi - Albino Farina Notaio (segue impronta sigillo)